

Al Signor **URBANO Antonio Francesco**
Via Giorgio Amendola, 1/b
71013 – San Giovanni Rotondo (FG)

Concessione: n. _/2018

- Richiedente: URBANO Antonio Francesco nato a San Giovanni Rotondo il 04.10.1962 ed ivi residente in via Giorgio Amendola n. 1/b – codice fiscale: RBNNNF62R04H926Q.
- Terreni demaniali in **agro di Rignano Garganico e San Marco in Lamis**:
 - 1) golena in destra del torrente Candelaro ricadente **in agro di San Marco in Lamis** nel foglio 122 in un'area non particellata di ha 5.07.00 circa; **e in agro di Rignano Garganico** nel foglio 43 p.lla n. 82 di ha 3.90.30 (concedibili ha 0.43.00 circa), **per complessivi ha 5.50.00.**
 - 2) golena in sinistra del torrente Candelaro ricadente **in agro di San Marco in Lamis** nel foglio 122 in **un'area non particellata di ha 7.50.00.**

Superficie totale concedibile ha 13.00.00.

Vista l'istanza in data 17.11.2014, acquisita al protocollo consortile n. 18992 del 18.11.2014 e successiva integrazione del 16.12.2016, acquisita al protocollo consortile n. 20748 in pari data, con le quali il signor URBANO Antonio Francesco nato a San Giovanni Rotondo il 04.10.1962 ed ivi residente in via Giorgio Amendola n. 1/b, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento Regionale, con note prot. nn. 21015 del 28.11.2017 e 21016 del 28.11.2017, ha richiesto, rispettivamente, ai Comuni di San Marco in Lamis e Rignano Garganico la pubblicazione dei bandi per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- le aree non particellate rispondono ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013 ;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 143,45 (centoquarantatré/45), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 03.04.2018;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **467,25** (quattrocentosessantasette/25);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 07.02.2018;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica in data 14.03.2018, prot. AOO/5/3321 e successiva precisazione del 26.04.2018, prot. AOO/5236, resi ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 17.05.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **467,25** (quattrocentosessantasette/25), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. **_/2018**;

SI CONCEDE

al signor URBANO Antonio Francesco nato a San Giovanni Rotondo il 04.10.1962 ed ivi residente in via Giorgio Amendola n. 1/b, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali in **agro di Rignano Garganico e San Marco in Lamis**:

1) golena in destra del torrente Candelaro ricadente in **agro di San Marco in Lamis** nel foglio 122 in un'area non particellata di ha 5.07.00 circa; e in **agro di Rignano Garganico** nel foglio 43 p.lla n. 82 di ha 3.90.30 (concessi ha 0.43.00 circa), **per complessivi ha 5.50.00.**

2) golena in sinistra del torrente candelaro ricadente in **agro di San Marco in Lamis** nel foglio 122 in un'area non particellata di ha **7.50.00.**

Superficie totale concessa ha 13.00.00.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2018, quindi, avrà termine il2021. Non è consentito il tacito rinnovo.



Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente **ad uso pascolo**, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento delle zone concesse, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nelle zone concesse dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulle zone di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere alle aree concesse sia necessario la realizzazione di rampe in terra, la realizzazione delle stesse è da intendersi come opere da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, le stesse sono sempre realizzate in equicorrente (rampa che scendono procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Candelaro all'interno delle zone oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione di motopompe e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità delle aree oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede delle arginature e di tutte le pertinenze idrauliche del torrente Candelaro;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi **€ 467,25** (quattrocentosessantasette/25). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.



Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia, venerdì 4 maggio 2018.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Antonio Francesco Urbano)